



Prot. 110 ep

Genova, lì 13 Giugno 2023

**ALLA REGIONE LIGURIA
IV Commissione consiliare TERRITORIO E AMBIENTE**

OGGETTO: Schema di regolamento “Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche a stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”. **OSSERVAZIONI.**

In riferimento all’oggetto, si ritiene portare alla Vs attenzione le seguenti osservazioni-richieste.

Nel ringraziarvi, si porgono Distinti saluti.

Presidente Italia Nostra Liguria
Giorgio Di Sacco Rolla

Presidente Legambiente Liguria
Santo Grammatico

Lipu Italia
Il Presidente
Aldo Verner

Pro Natura Genova
Il Presidente
Fortunato Caserta

Per i firmatari

Il Delegato WWF Italia per la Liguria

Marco Piombo

Le presenti osservazioni vogliono evidenziare le criticità che emergono dal regolamento proposto e portare a conoscenza alcune vicende con esempi di fatti accaduti sul ns territorio.

Premesso che

Il presente regolamento prevede due nuove tipologie di **Aree inondabili a minor pericolosità relativa indicate come P3_0 e P2_0**: cioè porzioni di aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3 e media P2 all'interno delle quali i **massimi battenti idraulici e le velocità massime** della corrente di esondazione sarebbero inferiori alle soglie indicate nell'Allegato 2, del proposto regolamento.

Il tema del consumo di suolo va opportunamente declinato e messo a fuoco avendo a riferimento la specificità della situazione ligure.

Alla luce di quanto, emerge che **la loro fattibilità risulta in via preordinata condizionata alla risoluzione delle criticità di tipo idraulico e geomorfologico che interessano vaste porzioni del territorio regionale, anche attraverso opportuni studi di maggior dettaglio, dati statistici dattagliati e soprattutto aggiornati; che accertino l'effettivo livello di pericolosità localizzata, con la conseguente modifica delle cartografie di pericolosità attualmente vigenti dei Piani di Bacino.**

Di conseguenza non si può affermare a priori che tali nuovi interventi edificatori siano ammissibili in quanto necessitano di studi approfonditi circa la pericolosità sia dei versanti interessati dalle paleofrane, sia dei rivi – torrenti potenzialmente pericolosi in caso di piene alluvionali e di eventi eccezionali ed imprevedibili.

Inoltre si osserva che per le nuove previsioni edificatorie contenute nel presente regolamento e quindi comportanti ulteriori impermeabilizzazioni del suolo e del sottosuolo, le stesse contrasterebbero, per le parti citate nelle presenti osservazioni, con il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :.....

Che recita: *4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.*

QUINDI l'ammissibilità dovendo essere inoltre verificata in rapporto alla disciplina del Piano di Bacino, si deduce quanto:

Data la criticità di tali aspetti non deve essere previsto, **nessun intervento urbanistico ed edilizio, se non preceduto dall'adeguamento sia strutturale che pianificatorio del Piano di Bacino.**

Si ritiene che parte dell'intervento di ogni progetto, potrà essere efficace ed approvato in via definitiva solamente una volta che tali interventi di messa in

sicurezza delle aree a franosità elevata e delle aree inondabili, dovranno essere effettuati; con contestuale variante del piano di Bacino.

Visto che

In campo idraulico il battente si può definire anche **tirante idrico**.


In poche parole il tirante idraulico sarebbe **l'altezza dell'acqua nella sezione/zona in esame, ovvero la distanza del pelo libero dal fondo di un alveo o della zona ovre la corrente scorre.**

Constatato che

Nelle presenti proposte visti i parametri indicati nella tabella dell'allegato 2: si rileva la mancanza in primis dei dati statistici aggiornati e previsionali che hanno condotto a stabilire tutto ciò.

Portiamo come esempio un caso concreto.

Se esaminiamo la legenda nella cartografie del vigente Piano di bacino riguardanti la carte di pericolosità alluvionale, ad esempio il Bacino del Torrente Teiro a Varazze in Provincia di Savona; noteremo quanto:



Si desume che l'altezza dell'acqua nella zona verde più scuro è tra 0.30 m e 0.50 m mentre in quella colorata con verde più chiaro è tra 0.00 e 0.30 m.

Il tutto con tempo di ritorno $T_r = 200$ anni.

Ora, per non fare confusione è bene rifletter un minuto sul tempo di ritorno.

La definizione di "tempo di ritorno" data da esempio dal NOAA National Center for Environmental Information (NCEI, but formerly NCDC) webpage:

è la seguente ... *È un modo statistico di esprimere la probabilità di qualcosa che accade in un dato anno. Un evento (tempesta, alluvione terremoto o altro) con tempo di ritorno pari a "100 anni" ha l'1% (= 1/100) di probabilità di accadere in un dato anno. Un evento con tempo di ritorno pari a "500 anni" ha lo 0,2% (= 1/500) di*

probabilità di accadere in un dato anno... e quindi un evento con tempo di ritorno pari a 200 anni ha $1/200 = 0.5\%$ di probabilità di accadere in dato anno.

Ovviamente non si ha la certezza che un evento alluvionale accada ogni 200 anni e se è accaduto, come nel caso di Varazze a ottobre del 2010 (ultima alluvione) ora dovrebbe accadere non prima del 2210!

E ogni anno, vi è quindi una probabilità di $1/200$, che si verifichi tutto ciò. Ancora meglio rende il concetto statistico di tempo di ritorno pensare che l'evento centenario si presenta mediamente 10 volte in 1000 anni. Se l'analisi statistica è significativa, quell'evento ha un senso. Non sappiamo però quando questo evento si possa presentare all'interno dell'orizzonte temporale di 1000 anni. Questo, indipendentemente dai cambiamenti climatici o dal fatto che si sia verificata l'anno (o il mese) prima.

Pertanto si ritiene che: quanto proposto e contenuto nell'articolo 5 (Aree a pericolosità da alluvione elevata P3), il quale recita che:

I. Esclusivamente all'interno di ambiti di tessuto urbano consolidato in aree a minor pericolosità relativa P3_0 (entrambe le condizioni devono essere verificate), sono consentiti:

- a) **interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti, purché non interrati e non riguardanti servizi essenziali, che prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 1, e risultino assunte....**

Si osserva che

per gli ambiti di Tessuto Urbano Consolidato solitamente indicati nel PTCP Assetto insediativo come TU o SU; tali previsioni edificatorie **non siano attuabili**.

Inoltre dal punto di vista pianificatorio si rileva che Le zone TU, in quanto tali, sono zone c.d. Sature e quindi in base alle indicazioni del DM 1444/68 le zone B sono zone inedificabili dato che la densità edilizia massima è ovviamente satura in tutte le città del territorio ligure; non vi è modo quindi di intendere quali interventi di nuova edificazione possano essere previsti dai PRG o dai PUC in tali zone.

Inoltre si rimarca che dalle zone TU sono escluse ovviamente le zone SU (solitamente zone "A" del DM 1444/68 - centro storico).

Difatti secondo quanto disposto dalle Norme di Attuazione del PTCP .. Le strutture urbane qualificate (SU) sono assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.

Le stesse previsioni del R.R. quindi risulterebbero in contrasto con la normativa sovraordinata in quanto i piani paesistici o piani territoriali paesistici (strumenti di pianificazione equipollenti sul piano giuridico) sovraordinati a piani di gestione locali (regionali), prevalgono su tutti gli strumenti di pianificazione di tipo urbanistico (P.U.C., P.R.G., ecc.) e possono imporre limiti di carattere generale e puntuali prescrizioni immediatamente precettive per la tutela di valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato.

Lo prevede il combinato disposto dall'art. 143, comma 9°, del [decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.](#) (“A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”) e dall'art. 145, comma 3°, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”)

Si tratta della linea interpretativa giurisprudenziale ormai dominante, ribadita dalla [sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2021, n. 3864](#).

Il Consiglio di Stato ha rammentato che “se ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)”, così “se è vero che le previsioni dei piani paesaggistici sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (così come esplicitamente dispone l'art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), non vi è, come detto, alcuna preclusione a che gli strumenti urbanistici dettino, nell'ambito di propria competenza, disposizioni aggiuntive anche più restrittive dello strumento sovraordinato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32)”.

Un indirizzo fondamentale per la pianificazione territoriale.

La Corte costituzionale con la Sentenza 192/2022, ribadisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico sui piani urbanistici e, in sua applicazione, accoglie, in parte qua, una questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Consiglio di Stato – avente ad oggetto una norma di legge regionale (nella specie, si trattava di una disposizione inserita nella legge sul c.d. piano casa della Regione Puglia) che abilitava i Comuni ad individuare ambiti territoriali o immobili, pur se ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico istituito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), sui quali consentire la realizzazione di interventi edilizi straordinari.

PER QUANTO riguarda i successivi commi 3 e 4 del proposto R.R. dove si legge :

*Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione senza ampliamento di edifici/manufatti esistenti **deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità, anche attraverso la messa in opera degli accorgimenti e delle misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità,..... e purché risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.***

Osservazioni. Si rimarca che laddove vengono tirati in ballo, quali presupposti per sdoganare la pericolosità di dette zone, **i soli battenti-tiranti idraulici (30 cm) e la velocità della corrente (1 m/s)**, ed alla luce della tipologia, intensità e sistematica casualità legata al verificarsi di condizioni meteo avverse ormai poco note verificatesi anche nei mesi scorsi; **mettere in atto le misure succitate avrebbero poca efficacia se tali parametri possono essere sforati anche in occasione di precipitazioni assolutamente localizzate.**

Si ricorda il caso di Varazze (SV) laddove ora si parla di battente idraulico 0.30 cm, l'acqua in alcune aree così definite ha raggiunto più di 150 cm di altezza ! Nelle stessa zone, negli anni sessanta e prima nel 1915 – ci furono anche delle persone decedute causa allagamenti.

Stessa osservazione merita quanto contenuto nel successivo articolo 6 (Aree a pericolosità da alluvione media P2) che prevede tra l'altro anche la nuova edificazione di volumi interrati e addirittura **nei territori appartenenti all'UoM Magra, nelle aree a minore pericolosità da inondazione P2_0 situate all'esterno di ambiti di tessuto urbano consolidato**, è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione **e la nuova realizzazione di impianti di betonaggio e di frantumazione dei materiali inerti !.**

Per quanto riguarda invece l'articolo 14 il quale prevede che **Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta.** In sede di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, l'autorità competente al rilascio degli stessi deve preventivamente verificare la conformità delle opere alla disciplina del presente regolamento; Non si comprende se alla data di approvazione del regolamento si instauri una **sorta di regime di salvaguardia? I Comuni in sei mesi devono revisionare i propri piani urbanistici adeguandoli al nuovo regolamento ?**

Si ricorda che le norme del PIANO DI BACINO sulla Disciplina dell'assetto idraulico dei fondovalle dei vari Piani liguri attualmente vigenti, prevedono che:

Nella fascia A, non sono consentiti:

- a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo...;
- b) l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone....;
- c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità....;
- d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistenti, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile....;

Nella fascia B non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, ...salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della ex Provincia (ora Regione), ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti già edificati, e interessino aree individuate a minor pericolosità ...;
- b) interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, .., purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali.....;
- c) gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità ...;

Si specifica inoltre che molto spesso tali aree a pericolosità di inondabilità coincidono con aree interessate da versanti che presentano suscettività al dissesto **elevata (Pg3) dove già la vigente norma non prevede:**

a) gli interventi di nuova edificazione;

b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento del carico statico, sbancamenti e scavi se non necessariamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che possano compromettere la stabilità dell'areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di fondazione:

1) modesti ampliamenti entro la soglia del 20%

2) cambio di destinazione d'uso;

3) singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducibile a cantine, ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria contenuta, non superiore a 45 mc;

4) demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che assicurino la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, rendendo il manufatto

maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell'area, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità. In tale caso l'eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai sensi delle norme urbanistiche, non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della nuova opera non deve comportare tagli di versante...

Conclusioni

Alla luce di quanto osservato, chiediamo che le due nuove tipologie di **Aree inondabili a minor pericolosità** vengano ritirate in quanto non sussistono le condizioni certe per affermare che le aree in cui si consentirebbe l'edificazione (P3_0) siano a pericolosità minore rispetto alle zone di pericolosità idraulica constatata. Come abbiamo già evidenziato nella lettera aperta ed inviata a tutti i consiglieri regionali, questa proposta di regolamento regionale potrebbe annunciarsi come una condanna per la tutela del territorio, delle persone, della biodiversità e per le stesse attività economiche i cui costi al pubblico non sono ora quantificabili, ma che appare ancora più spaventosa alla luce di quanto appena accaduta in Emilia Romagna. Chi intende proporre ed approvare quanto da noi evidenziato e criticato è disposto a prendersi la responsabilità di fare tutto quello che più sopra abbiamo richiamato ?

Per questo ci auguriamo che il Consiglio regionale in sede di Commissione competente respinga questa misura all'unanimità.

ALLEGATO

ALLUVIONI A VARAZZE... il 2010 un caso concreto

Per maggior chiarezza e per poter meglio valutare, anche dal punti di vista tecnico ed ambientale, la delicata questione legata al deflusso, alle precipitazioni, ai batenti-tiranti idraulici, alla velocità della corrente e alla palese pericolosità che ciò comporta specie in termini di rischio per la incolumità pubblica, si porta – quale esempio utile alla trattazione – quello del bacino del Torrente Teiro in comune di Varazze (Provincia di Savona).

Nelle premesse della relazione del Piano di Bacino del Teiro (allegato 1) , si può facilmente desumere che il tutto - comprese le recenti revisioni e aperture di credito specie per le zona "ROSSE" (nel caso di specie trattasi della zona in sponda sinistra (largo Alpini d'Italia e della zona a valle in sponda sinistra del corso d'acqua già più volte inondata) non tiene conto di ciò che è accaduto quanto meno dal 1999 ad oggi. In pratica si parte dal 1999 e si va a ritroso.

Va da se che, così come molte correnti di pensiero di molti studiosi in materia sta analizzando, è necessario oggi prendere in considerazione, quale quadro di riferimento, ciò che è ipotizzabile, sulla base di dati scientifici, per un "futuro" di ameno 50 anni e non tanto e non più ciò che è costituito da statistiche ormai datate ante 1999.

C'è chi sostiene oggi, nel mondo degli addetti ai lavori, che bisogna cambiare rotta e non tanto e non già limitarsi solo ai dati del passato ma basarsi anche su ipotesi che si possono verificare in quadri temporali futuri, come precisato prima, di almeno 50 anni e proprio perché i dati statistici su questi eventi estremi, imputabili anche a

quello che facilmente connettono con il cambiamento climatico e riscaldamento del pianeta, **non ci sono e vanno ipotizzati.**

Ora, nel caso portato in esempio e cioè il tratto focivo del torrente Teiro, pare sia già stato anticipato poco tempo fa proprio a Varazze (vedasi zona palazzetto dello sport, via Ciarli, Via Gavarone, Piazza dante ecc), con tutte le conseguenze che si potranno molto probabilmente verificare in futuro anche prossimo quale conseguenza derivante da ciò che la Regione intende porre in atto in tutto il territorio regionale, dai Balzi Rossi a Lerici.

Detto questo e rimandando la visione del dettaglio di zona alle cartografie reperibili sui siti istituzionali, non può che essere necessario chiederci se alla luce di ciò che è accaduto recentemente in altre zone del nostro "Paese" e nonostante ciò che lì, a Varazze, accadde nel mese di ottobre del 2010, sia ancora il caso di affermare che oggi si può, **con scienza e coscienza, stabilire ad esempio se entità di un battente-tirante idraulico sarà minore a 30 cm con piene e tempo di ritorno di 50 anni ?**

Si può sdoganare il carico insediativo e quindi esporre a rischio la vita delle persone ipotizzando, ad esempio, una velocità della corrente minore o uguale ad 1m/sec.

Ma chi oggi può ipotizzare tutto ciò sdoganando intere zone per attività edilizie ed urbanistiche e stabilire questi parametri meramente numerici quale spartiacque per rischiare o non rischiare la vita delle persone ?

Non è dato ovviamente saperlo ma pare che ciò sia l'intendimento proposto nel presente regolamento regionale.

Riportiamo quindi qualche dato storico lasciando agli addetti ai lavori le sterili valutazioni dei "numeri"; siano essi altezza dell'acqua o la sua velocità.

Qualche testata giornalista del tempo scriveva dopo il 2010...

Varazze.

*"In questo tempo di siccità siamo andati a ripercorrere gli autunni piovosi del passato, soffermandoci sui due giorni che sconvolsero Varazze: il 1° novembre 1968 e il seguente 2 novembre, vale a dire le ricorrenze dei Santi e dei Defunti. Dopo giorni di pioggia intensa, il Teiro esplose in località Bolzino, invadendo la borgata del Parasio e trasportando verso il mare ogni sorta di materiale, comprese auto e animali, con fuoriuscita anche nella Camminata (incrocio con via Recagno). L'acqua torrentizia sconvolse pure il tratto di via Ciarli e di piazza Dante, **causando la morte di due persone, fulminate nel proprio forno di panetteria in via Ciarli, per un corto circuito**". Lo ricorda Mario Traversi dell'associazione Ponente Varazzino.*

"Una giornata terribile che mandò in tilt parecchi servizi della città, tra cui l'acquedotto comunale, per cui intervennero i Vigili del Fuoco con auto cisterne per l'approvvigionamento idrico- prosegue il racconto -. All'alluvione del 1° novembre, seguì una forte mareggiata che sconvolse varie parti del nostro litorale, soprattutto al Solaro, dove la forte libecciate si portò via la passeggiata a mare, in due punti, precisamente nei pressi dei Bagni Mafalda e dello scivolo della piazzetta dei pescatori, colpendo con colpi di ariete il Kursaal Margherita, la cui veranda si piegò, senza per fortuna essere trascinata via dalle onde".

"Due giorni di follia della natura, per Varazze, che causarono gravi danni e lutti e che imposero immediati provvedimenti per la difesa a monte e a mare dell'abitato, oggi conclusi con la deviazione del torrente Arzocco e varie altre opere dopo l'altra grande

e micidiale alluvione del 2010. Allora la pioggia non mancava mai nei mesi autunno-invernali, così come le catastrofiche impennate del Teiro.

In quella del 1915 si portò via anche una suora boschina, si chiamava Forzano ed era di Savona, annegò nel tentativo di mettere in salvo il Santissimo, travolta dalla forza del torrente che entrò nell'Istituto Santa Caterina in quel di San Bartolomeo".

Ed ancora...

GIUGNO 1915 - L'alluvione del Teiro a Varazze provoca 3 milioni di lire di danni

La fatale piena che le lunghe e continue piogge dei giorni scorsi hanno occasionato - in seguito ad uno spaventoso nubifragio che si abbatteva sul territorio di **Varazze**, nella notte del 24 e nel mattino susseguente - riusciva ad avere ragione degli argini del torrente **Teiro** (poderosamente restaurati pochi anni orsono) e correva devastatrice per quasi tutto il paese.

I danni, che sono già ingenti a cominciare dalla località **Pero**, si fanno enormi a partire dalla frazione **Parasio**. In quel luogo le acque, trascinati enormi macigni e catoste di legnami in un'arcata del **ponte Piccone**, non potendo espandersi per l'unico arco superstite invasero gli orti circostanti e fecero crollare l'abitazione del sig. Organetto Nicola. Irruppero quindi nel civico ammazzatoio, ove divelsero i muri del cortile e l'enorme peso pubblico che fu trascinato a buona distanza, con gravi danni.

Spazzata via, sotto la **chiesa di San Donato**, un'impresa elettrica; rovinato il pian terreno di un edificio dove era aperta un'osteria; il **Cotonificio Ligure** fu a sua volta invaso in tutto il suo piano terreno, ove gli operai saranno impossibilitati a lavorare per parecchi mesi; danneggiati anche una concerria, una segheria, un negozio di mobili...

Nel **palazzo Gustavino** - già terribilmente provato dall'inondazione del 1909 - gli inquilini del primo piano ebbero invasi dalle acque i locali e rovinati i loro mobili e provviste. Così dicasi delle **case Firpi** e delle **palazzine Doria**. Il fiume immane si trovava quindi la via sbarrata dal ponte ferroviario e dalla ferrovia stessa. Rompeva i parapetti del primo, si precipitava ad invadere **via Maroncelli**, arrivava con orrida furia in **piazza Municipio** ed allagava tutti i negozi ivi esistenti.

Nella parte est il Teiro rompeva completamente gli argini nei pressi degli **alberghi Genova e Torretti**, congiungeva le sue acque col **torrente Arsocco** (anch'esso in piena), e dava l'assalto al ponte della provinciale - poco lontano dal mare - abbattendolo completamente, con grande fragore e terrore. Il Teiro in piena finiva la sua corsa nel **borgo di Solaro**, aprendosi una foce nella **piazza Umberto I** e trascinando a mare le cabine dello stabilimento balneare del sig. Giobatta Craviotto.

In quella località c'è stata la perdita di una vita umana, quella di suor Maddalena Forzano (62 anni) dell'**Istituto Santa Caterina**, la quale, vista l'irruenza della corrente, era corsa in Chiesa per portare via dal tabernacolo il Santissimo, che poteva essere risucchiato dai gorgi. Le sono però mancate le forze e a nulla sono valse gli sforzi delle altre suore per salvarla dall'annegamento.

Cfr. <https://polaris.irpi.cnr.it/liguria-una-storia-di-alluvioni/>

Passiamo ad esaminare ciò che probabilmente ha costituito una sorta di “precedente” comodo rispetto a ciò che oggi viene propalato esponendo a rischio intere fasce di popolazione.



1915, mese di giugno; cortile delle “Boschine”



1915, mese di giugno; Via Piave, Camminata, Via Montegrappa, foce Teiro, Solaro



2010. Arrestra. Cede anche l'antisbarco.



Teiro 2010. Le due strade laterali (Via Piave e Via Montegrappa) fungono da torrente e fanno stramazzone acqua nell'alveo del Teiro



Arzocco. 2010. Anche in questo caso non il rio che tracima ma il versante e la strada che si riversano nel rio.



2010 – Piazza Mazzini – Varazze



2010 – Varazze – Piazza Mazzini





Varazze 2010 – Largo Alpini d'Italia. Palazzetto dello sport – altezza del battente-tirante idraulico



Varazze – 2010 – Via Ciarli – altezza battente-tirante idraulico



Varazze – 2010 – Il mercato sotto al Palazzetto dello sport. **Altezza del battente tirante idraulico.**

NB. I “banchi” del mercato abbandonati con la merce esposta...

Ora alla luce di questo evento la cui portata ed intensità è descritta nell'allegato alla presente, come può ipotizzarsi una liberalizzazione delle attività edilizie ed urbanistiche in zone simili che, lungo tutti i tratti foci della costa ligure sono a centinaia?



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Copertina

REGIONE LIGURIA

Registro

Tipo Atto Decreto del Dirigente

Numero Protocollo NP/2019/9142

Anno Registro 2019

Numero Registro 1728

Dipartimento

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti

Struttura

Settore Assetto del territorio

Oggetto

Accordo di avvalimento sottoscritto con A.d.B. Distrettuale Appennino Settentrionale. Rettifica della carta dei tiranti idrici massimi relativa al torrente Teiro, in comune di Varazze (SV).

Data sottoscrizione

29/03/2019

Dirigente responsabile

Roberto Boni

Soggetto emanante

Roberto Boni

La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore Generale della struttura proponente.

Riportiamo un utile riferimento che potrebbe costituire, se non altro a Varazze, un precedente a cui si è poi fatto riferimento per tutta la Liguria sino ad arrivare al nuovo Regolamento.



DECRETA

per i motivi indicati in premessa, operando in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in applicazione dell'Accordo di cui alla DGR 852/2018, delle modalità procedurali di cui al Decreto del Segretario Generale n. 49/2018 e delle modalità organizzative di cui alla nota IN/2019/1911:


1. di approvare la rettifica al Piano di bacino stralcio del torrente Teiro relativa della carta dei tiranti idrici massimi per $T_r = 200$ anni, come riportata in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione ai fini della sua entrata in vigore e la pubblicazione della cartografia aggiornata sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, all'indirizzo

Con proprio decreto il Dirigente regionale approva.


Vediamo cosa.



La legenda



la cartografia di zonizzazione



Sono quindi passati pochi anni dal 2014 e nonostante le prove documentali e fotografiche la Regione inizia a sdoganare zone.

Nella zona indicata con la freccia è stato poi assentita la ricostruzione e ampliamento con cambio d'uso di un ex albergo per costruire mini alloggi in un nuovo fabbricato compreso un piano interrato per box.

Nella zona posta la piano terreno del palazzetto è stato assenti il nuovo mercato coperto. Laddove nel 2014 si è allagato tutto per oltre 1.50 m di acqua.

Come si nota dalla cartografia, a margine della strada (dove il tirante idraulico è stato calcolato sino a 50 cm, ecco che viene ridotto a 30 cm).





1..00/1.20

4/5 ottobre 2010






13 marzo 2017



Settembre 2017



Geportale regione Liguria



CTR



23 luglio 2018



Giugno 2018

Ma se questo è l'approccio accaduto a Varazze, così sarà in tutta la Liguria ?